

## **TI\_GERICHTE 11.2017.65 vom 12. März 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-03-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2017.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.65)

FR: TI\_GERICHTE 11.2017.65 du 12 mars 2019

IT: TI\_GERICHTE 11.2017.65 del 12 marzo 2019

### **Regeste**

Modifica di sentenza di divorzio: presa in considerazione della sostanza al momento della modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

mensili dal 1° gennaio 2014 fino al pensionamento di lei (febbraio del 2025). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'attore il 19 maggio 2017. Introdotto il 16 giugno 2017 ( timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

#### **E. 2**

Nelle osservazioni all'appello la convenuta obietta che la richiesta di sopprimere il contributo alimentare è improponibile, essendo stata fatta valere soltanto nel memoriale conclusivo. Essa sostiene inoltre che l'appello è irricevibile nella misura in cui l'attore postula in subordine la riduzione del contributo alimentare a fr. 2000.– mensili, poiché davanti al primo giudice egli si era limitato a sollecitare una riduzione a fr. 2200.– mensili. a) Nella fattispecie è indubbio che solo con il memoriale conclusivo l'attore ha chiesto, “in applicazione degli art. 227 e 230 CPC”, la soppressione totale del contributo a suo carico (pag. 5). Sull'ammissibilità della mutazione dell'azione il Pretore non si è espresso. Nemmeno la convenuta tuttavia ha eccepito alcunché dopo essersi vista notificare il memoriale conclusivo dell'attore. E che le parti avessero rinunciato alle arringhe finali non dispensava la convenuta dal reagire sollecitamente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, consid. 12d; identico principio valeva già sotto il vecchio diritto di procedura: Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Sollevare la questione solo dopo che il giudice ha statuito offende la buona fede processuale (art. 58 CPC). Al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso. b) Quanto alla domanda subordinata formulata da AP 1 in appello per ottenere la riduzione del contributo litigioso a fr. 2000.– mensili, su questo punto l'attrice ha ragione. Nuova e non fondata su fatti nuovi o su nuovi mezzi di prova, nella misura in cui eccede quando chiesto dall'appellante davanti al Pretore (riduzione del contributo a fr. 2200.– mensili), tale conclusione risulta già di primo acchito irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.

#### **E. 3**

Secondo l'art. 129 cpv. 1 prima frase CC, se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita fissata in una sentenza di divorzio può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa. La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato

fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A\_309/2018 del 31 luglio 2018 consid. 5.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii). Accertati i requisiti che precedono, il giudice è chiamato a fissare il nuovo contributo alimentare, in base al proprio potere d'apprezzamento, fondandosi sui criteri dell'art. 125 CC, dopo avere aggiornato i fattori presi in considerazione al momento del divorzio. A tal fine non è necessario che ogni singolo fattore di calcolo sia mutato nel senso dell'art. 129 cpv. 1 CC (sentenza del Tribunale federale 5A\_700/2016 del

#### **E. 6**

Sostiene l'appellante che al momento del divorzio il contributo alimentare era stato fissato unicamente in ragione del reddito da lui conseguito, di fr. 25 000.– mensili. Inoltre prima di chiedere una modifica la convenuta si era impegnata a intraprendere una mediazione. Egli riafferma che, preso atto della riduzione delle entrate, il Pretore non poteva imporgli di erodere il patrimonio, anche perché la convenzione sugli effetti del divorzio non accennava alle “rispettive sostanze quali elementi sostitutivi con funzione compensatoria rispetto a una contrazione del reddito del coniuge debitore”. Né, egli soggiunge, il Pretore poteva imporgli di consumare un patrimonio preesistente, la giurisprudenza considerando come sostanza solo quella acquisita dopo il divorzio. In ultima analisi, per l'appellante il nuovo contributo va determinato unicamente adeguando proporzionalmente quello di fr.

#### **E. 11**

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1 rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

#### **E. 12**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 8000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.